



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/22/CR09/C5



LA POSIZIONE DELLE REGIONI SULLA REVISIONE E RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

L'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 112/1998 ha trasferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

In merito alla durata delle concessioni demaniali marittime, l'articolo 1, comma 2 della L. n. 494/1993 ha introdotto il principio del "rinnovo automatico" di sei anni in sei anni alla scadenza del titolo concessorio e contestualmente, l'art. 37 del Codice della Navigazione, come modificato dal D.L. n. 400/1993 enunciava il "diritto di insistenza" dei concessionari sui beni oggetto della concessione, stabilendo che in sede di rinnovo delle stesse, dovesse essere data la preferenza al precedente concessionario.

In seguito all'apertura della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 da parte della Commissione Europea, che ha rilevato come l'assetto normativo italiano, così configurato, non fosse compatibile con il diritto comunitario, il legislatore è intervenuto abrogando l'art. 37 del Codice della Navigazione nella parte inerente il "diritto di insistenza" ed abolito il rinnovo automatico, disponendo la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015. In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il già citato comma 2 dell'articolo 01 della L. n. 494/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Successivamente, la L. n. 221/2012 ha prorogato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2020, mentre il termine per l'emanazione del previsto Decreto Legislativo è trascorso infruttuosamente.

Sul tema delle proroghe le Regioni costiere sono a fianco degli operatori balneari in merito alla richiesta alla Corte di Giustizia Europea sulla validità della proroga al 31 dicembre 2020.

La necessità di adeguare il quadro normativo italiano in materia di demanio marittimo ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi è un'esigenza indifferibile - anche in riferimento al vuoto normativo che una pronuncia negativa delle Corti di Giustizia potrebbe comportare - e può costituire l'occasione per riformare ed aggiornare l'intera materia, con ciò venendo anche incontro alle richieste delle varie categorie economiche che operano sul demanio marittimo.

Perché questa occasione non sia sprecata le Regioni chiedono preliminarmente:

- **che venga convocato al più presto il tavolo di confronto con il Governo e gli Enti locali richiesto dalla Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015.** Le Regioni sono fiduciose che la costituzione del Tavolo con il Governo possa aiutare e favorire per il futuro una migliore sinergia tra le diverse Istituzioni che hanno il compito di gestire questa materia così strategica per il Paese.
- che si faccia **chiarezza con la Commissione Europea** sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime; è recente la notizia che in altri Paesi dell'Unione le concessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 o 30 anni, a seconda della tipologia (Spagna), oppure che sono state mantenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente (Portogallo).
- che sia confermata la possibilità di attivare un **“doppio binario”** che distingua le concessioni attualmente in vigore da quelle nuove, con una proroga di lunga durata per le prime anche attraverso investimenti e procedure di evidenza pubblica subito applicati per le seconde.

In attesa di esaminare il testo di Disegno di Legge che il Governo ha preannunciato dovrebbe costituire la base di lavoro comune del suddetto Tavolo, le Regioni - nell'evidenziare il fatto che l'uso del demanio marittimo coinvolge una pluralità di attività che, oltre a quella turistico ricreativa, riguardano il commercio, la pesca e l'acquacoltura, l'industria, la portualità - intendono inoltre segnalare alcuni dei temi da porre a fondamento della riforma:

- La necessità di ulteriore modulazione della durata delle concessioni in essere deve muovere dalla considerazione dell'importanza che, in termini occupazionali, rivestono le imprese turistiche e le attività produttive operanti sul demanio marittimo e dalla necessità che ripartano gli investimenti che, in questi settori, sono da anni bloccati dall'incertezza delle prospettive future.
- La quantificazione dei canoni ha creato una disparità di trattamento che non corrisponde all'effettiva redditività delle concessioni. Occorre fissare in maniera certa la quantificazione dei canoni demaniali al fine di evitare il contenzioso sorto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), per i quali è recentemente intervenuta la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedendo una sorta di *“condono”*. Anche il meccanismo di determinazione di diversi valori del canone attraverso la classificazione della valenza turistica si è rivelata scarsamente efficace e non corrispondente all'obiettivo di riconoscere la diversa redditività dei tratti costieri.
In tal senso si propone di eliminare il calcolo sulla base dei valori OMI e di sostituire la distinzione tra facile e difficile rimozione con l'effettiva occupazione dell'area demaniale e della tipologia di attività svolta.
- I fenomeni indotti dal cambiamento climatico rendono urgente un piano d'azione per la lotta all'erosione e ai fenomeni di inondazione. Le aree demaniali, fondamentali per molti comparti economici e per l'ambiente e il paesaggio italiani rischiano di scomparire. Le Regioni, cui compete la difesa della fascia costiera, **chiedono che il gettito dei canoni sia utilizzato per avviare una seria programmazione di interventi.**

- Per tutte le tipologie di concessioni la durata deve poter essere rapportata all'attività che si intende svolgere e agli investimenti da effettuare. L'investimento sul demanio marittimo non deve però tradursi in una corsa alla cementificazione delle coste, come potrebbe ancora avvenire se si riconoscesse come tale solo l'opera di difficile rimozione. Anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha invocato il "superamento" dell'attuale contesto normativo, fondato sulla distinzione tra opere di facile o difficile rimozione "perché di fatto la differenza è di altro genere ma non può essere tecnica".
- Per tutte le tipologie di concessioni nei criteri e modalità di affidamento deve essere considerato il valore commerciale di mercato delle imprese.
- Particolare attenzione dovrà essere dedicata al procedimento di rilascio di concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Al riguardo, si ritiene che debba essere sciolto il contrasto tra la procedura disciplinata dal D.P.R. n. 509/1997, volto a favorire l'iniziativa privata nel campo della realizzazione dei porti turistici e quella dell'articolo 153, comma 19 del Codice dei Contratti che disciplina il ruolo dei privati nella procedura per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito delle opere pubbliche.
- Occorre rivedere con estrema urgenza le modalità di definizione dei canoni per i porti turistici.
- Possibilità per le Regioni di ridefinire la linea di demarcazione demaniale.

Restando inattuato il disposto dell'art.5 del D.Lgs 28 maggio 2010, n.85 che prevede il trasferimento del demanio marittimo alle Regioni, l'attuale suddivisione di competenze tra lo Stato e le Regioni sul demanio marittimo comporta una stretta e leale collaborazione tra le diverse amministrazioni. In questi ultimi anni le Regioni hanno invece riscontrato un peggioramento dei rapporti con l'Amministrazione centrale, nelle sue diverse articolazioni (Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate). Un esempio significativo risulta in questo senso la vicenda del Sistema Informativo del Demanio Marittimo, strumento che si vorrebbe imporre in uso alle Regioni ma di fatto poco utilizzabile, come dimostra il fatto che ancora recentemente, il Dipartimento per gli Affari Europei, quando ha avuto bisogno di dati inerenti le concessioni demaniali marittime li ha richiesti direttamente ai Comuni costieri e non al Ministero.

Riguardo alla operatività del SID si ritiene necessario individuare una procedura che consenta di correggere gli errori della dividente demaniale in maniere celere così come è necessario definire i tempi di conclusione delle procedure di delimitazione ai sensi dell'art.32 C.N.

Al Tavolo con il Governo queste richieste dovranno essere esaminate unitamente a quelle che arrivano dagli altri comparti economici operanti sul demanio marittimo.

Per quel che riguarda il comparto della pesca e acquacoltura, le Regioni nel denunciare lo stato di immobilità e di incertezza giuridica generati dalla normativa introdotta dal D.L. 83/2012, che si aggiunge all'annosa questione della corretta, equa ed omogenea definizione dei canoni, e nello spirito di ridare impulso ad un settore vitale dell'economia ittica nazionale anche in vista dell'utilizzo delle risorse del FEAMP 2014-2020, chiedono di intervenire sulla materia proponendo l'abrogazione della citata norma e di fare chiarezza in materia di canoni demaniali. Pertanto propongono che il disegno di legge contenga anche i seguenti punti:

- abrogazione dell'art. 59, comma 11 del D.L. 83/2012 e della successiva disciplina del procedimento, ovvero dell'intero D.M. 79/2013;
- In materia di canoni, si applicano gli importi definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del D.L. 400/93 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT, per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica;
- per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un'area complessiva inferiore al 20% del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50%;
- gli importi dei canoni delle concessioni demaniali di cui sopra sono introitati dalle Regioni;
- Gli impianti di piscicoltura occupanti una superficie inferiore a 4 ettari e gli impianti di molluscoltura, non sono soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 D.Lgs 152/06.

Roma, 25 marzo 2015

